

del 2016, per le DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») e per la IGP «Mitterberg»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2263, al Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein), con sede legale in Bolzano, via F. Crispi, n. 15, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») e per la IGP «Mitterberg».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 13 febbraio 2013, n. 2263, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2019

*Il dirigente:* POLIZZI

19A02981

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 2 maggio 2019.

**Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto 18 ottobre 2013.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 8 febbraio 2019, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni, alle corrispondenti denominazioni e codici (tabella *COM*) per accorpamenti, creazione di nuovi comuni e ulteriori variazioni intervenute;

Considerata, inoltre, la necessità, di modificare la tabella STA a seguito della nuova denominazione della Repubblica della Macedonia del nord;

Considerata, altresì, la necessità di modificare la tabella SUI, a seguito della introduzione, ad opera dell'art. 3 comma 1-*sexies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12, del comma 17-*bis*, all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, elencate nell'allegato A al presente decreto.


2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 maggio 2019.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate, quali risultanti agli esiti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 2 maggio 2019

*Il direttore generale:* FIORENTINO



## ALLEGATO A

## SPECIFICHE FEDRA 6.94 VARIAZIONI AL 2 MAGGIO 2019

Le variazioni riguardano:

- a) creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
- b) modifiche codici e denominazioni comuni;
- c) modifica denominazione stato;
- d) modifica descrizione codice startup.

## VARIAZIONI CODICI TABELLE

Codici modificati:

TABELLA_COM			
Codice	Descrizione	Cap	CODICEPV
052	Negrar di Valpolicella	37024	VR
316	Mappano	10079	TO
215	Torre Dè Busi	24032	BG

TABELLA_STA	
Codice	Descrizione
MAC	Macedonia del Nord

TABELLA_SUI	
Codice	Descrizione
036	Start-up: dichiar. aggiornamento informazioni (DL 179/12 art. 25 C.17-bis)

Nuovi codici:

TABELLA_COM			
Codice	Descrizione	Cap	CODICEPV
193	LU e Cuccaro Monferrato	15040	AL
251	Vermezzo con Zelo	20080	MI
143	Cadrezzate con Osmate	21020	VA
074	Borgo Valbelluna	32026	BL
096	Pieve del Grappa	31017	TV
125	Valbrenta	36020	VI
126	Colceresa	36064	VI
127	Lusiana Conco	36046	VI

19A03038

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 aprile 2019.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Humira», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 747/2019).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazio-

ne dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato

